

**COMUNE DI GUARDISTALLO  
(PROVINCIA DI PISA)**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE” ai sensi  
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 17/11/2021

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

## **Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione**

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

## **Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo**

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:
  - a) importo fino a euro 1.500.000,00: percentuale del 2,00%;

- b) importo superiore a euro 1.500.000,00 e fino all'importo di euro 3.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- c) importo superiore a euro 3.000.000,00 e fino all'importo di euro 5.225.000,00: percentuale del 1,60%;
- d) importo superiore a euro 5.225.000,00: percentuale del 1,40%.

2. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica alle ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00.

#### **Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo**

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:

- a) RUP;
- b) Verificatore progettuale;
- c) Controllori delle procedure di bando/lettere d'invito;
- d) Direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del servizio/fornitura, controllo esecuzione del contratto;
- e) Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
- f) Collaudatore Statico;
- g) Loro collaboratori.

Le suddette figure devono essere individuate in apposito atto di determinazione di approvazione del progetto e nella determinazione a contrarre per le acquisizioni di beni e servizi.

#### **Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche**

1. Il Responsabile dell'Area a cui è assegnato il centro di costo:

- a) conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del servizio/fornitura, controllo esecuzione del contratto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alle tabelle di cui all'articolo 6;
- d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

4. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Responsabile dell'Area in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

5. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

7. Il Responsabile dell'Area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile dell'Area accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota

d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

#### Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del Responsabile dell'Area competente secondo i parametri della tabella<sup>1</sup> sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte				
		A Responsabile unico del procedimento	B Direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione Collaudatore statico e amministrativo	C Collaboratori tecnici	D Attività di supporto tecnico-amministrativo	E Totale (A+B+C+D)
20%	Programmazione della spesa per investimenti	75%		15%	10%	100%
35%	Verifica progetti	75%		15%	10%	100%
10%	Controllo delle procedure di bando/invito	75%		15%	10%	100%
25%	Direzione lavori e contabilità lavoro ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	55%	20%	15%	10%	100%
10%	Collaudo statico e collaudo tecnico /amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	55%	20%	15%	10%	100%
100%	Totale					

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Le prestazioni o fasi svolte da professionisti esterni non sono oggetto di costituzione e ripartizione di fondo incentivante.

5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.
6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
7. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa al "controllo delle procedure di bando/invito".

#### **Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi**

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

#### **Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile dell'Area, nei seguenti momenti:

- a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- b) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- c) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando/invito o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 100% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto;
- d) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori e contabilità lavoro, direzione dell'esecuzione del servizio/fornitura, e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- e) per i dipendenti che svolgono attività di controllo per l'esecuzione dei contratti e loro collaboratori (nel caso di affidamento esterno della funzione di direzione lavori e contabilità ovvero direzione dell'esecuzione del contratto): il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
- f) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il Responsabile dell'Area contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

#### **Articolo 9 – Limitazione del fondo**

1. In vigenza di eventuali limiti legislativi all'ammontare complessivo del trattamento accessorio del personale, la Giunta Comunale potrà fissare, con apposita deliberazione, l'importo massimo su base annua da destinare agli incentivi del presente regolamento.

2. In applicazione del punto 1 si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi dell'incentivo risultanti dall'applicazione delle percentuali così come individuate all'art. 6 del presente regolamento.

#### **Articolo 10 - Entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva.

2. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.

3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.